

LE FALSITÀ SULL'OBBLIGO DEI TEST INVALSI PER GLI INSEGNANTI

In merito alla pretesa obbligatorietà per i docenti di somministrare e correggere i quiz INVALSI, il discorso è piuttosto complesso sotto il profilo di diritto, perché ci sono interpretazioni diverse.

La nostra interpretazione è che **NON ESISTE OBBLIGO NÉ DI SOMMINISTRAZIONE NÉ DI CORREZIONE**. Ciò deriva semplicemente dalla considerazione che il legislatore, se avesse voluto piegare i docenti alla filosofia dei quiz, avrebbe potuto utilizzare direttamente la parola "obbligatorietà", invece utilizza una generica formula "attività ordinaria" che, oltre ad essere ambigua, significherebbe anche concedere al Collegio dei docenti in seduta formale la competenza di stabilire se inserire o meno fra le altre attività ordinaria (come i viaggi d'istruzione) anche la rilevazione delle conoscenze tramite quiz predisposti da un istituto esterno.

Purtroppo bisogna prendere atto che ci sono state delle sentenze contrarie, benché ingiuste, e che i DS tendono ad approfittare di tali sentenze prendendole come vere e proprie norme prescrittive, confidando anche nel fatto che moltissimi colleghi preferiscono desistere piuttosto che andare fino in fondo. C'è comunque qualche possibilità per cercare di mettere sabbia negli ingranaggi, sapendo che l'impresa è diventata più difficile, dopo l'**articolo 51 c. 2 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012**. Ecco il testo della disposizione normativa:

Art. 51 Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. *Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

2. *Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.*

Tutti coloro che credono nella necessità di lottare in difesa della scuola pubblica statale, sapendo che nulla si può ottenere senza rischiare qualcosa, possono

- fare dichiarazione di indisponibilità alla somministrazione
- se individuato come somministratore farsi fare ordine di servizio
- rispondere all'ordine di servizio e farselo reiterare
- decidere se ottemperare oppure non ottemperare, in questo secondo caso occorre essere consapevole che si rischia una ritorsione (forse anche disciplinare) da parte dei DS

**LA COSA PIU' SEMPLICE PER CHI NON VUOLE SOMMINISTRARE,
È ADERIRE ALLO SCIOPERO generale
indetto dai COBAS, che quest'anno
copre tutti i giorni delle Prove INVALSI: 6, 7 e 13 maggio 2014.**

Discorso diverso occorre fare sulla correzione o tabulazione.

Anche qui c'è stata una sentenza avversa che sosteneva in modo assurdo che la tabulazione rientrasse negli obblighi dei docenti, perché "attività funzionale all'insegnamento". Comunque in questo caso è più

facile far desistere i DS dal voler applicare a tutti i costi l'imposizione della correzione, in quanto trattasi di attività aggiuntiva, cioè oltre l'orario di servizio.

Molti Ds pur di far ingoiare questo compito ai docenti promettono loro di compensarli con il FIS. È chiaro che se vogliono pagare con il FIS questo lavoraccio, devono convenire che si tratta di attività aggiuntiva e dunque non obbligatoria.

Diversi presidi sostengono invece che anche la correzione e la tabulazione sono obbligatorie, ma in questo caso non potrebbero pagarle con il FIS!

In ogni caso i colleghi possono **FARE LA DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITÀ ALLA CORREZIONE E ALLA TABULAZIONE.**

Procedere poi con **RICHIESTA DI ORDINI DI SERVIZIO SCRITTO**, che spesso è sufficiente per essere di fatto esonerati. In caso il preside produca ordine di servizio scritto, **FARE RIMOSTRANZA E ATTENDERE LA REITERAZIONE DELLO STESSO**. Anche qui spesso si fermano e preferiscono far eseguire il lavoro ai loro staff.

Se il preside reitera l'ordine di servizio bisogna essere consapevoli che se non si ottempera si rischia, anche in questo caso, procedimenti disciplinari. Si può sempre ricorrere, ma visto l'orientamento dei giudici dopo quello di Trieste è sconsigliabile intraprendere tale percorso.



COBAS-Comitati di Base della Scuola

